

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 03/09/2019 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione in n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 30/09/2023, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, si rivolgeva all'Arbitro, chiedendo il rimborso di € 2.557,29, oltre interessi, spese legali e di presentazione del ricorso.

Parte resistente, regolarmente costituita nel presente procedimento, chiedeva in via preliminare la sospensione del medesimo, dal momento che il Giudice di Pace di Palermo ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva UE 2008/48.

Il convenuto, inoltre, evidenziava la carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso dei costi di intermediazione, in quanto inerenti a prestazioni già eseguite da terzi in favore del consumatore.

Inoltre i più recenti interventi normativi sull'art. 11-*octies*, 2 co., del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "Lexitor" ma anche la sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21) e convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) ed arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, tra cui sono ricompresi gli oneri erariali, le spese di istruttoria ed i costi di intermediazione.

In ogni caso la disciplina di derivazione comunitaria non trova applicazione alle estinzioni anticipate dei

finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate dall'art. 6-*bis* del D.P.R. n. 180/50 che, in quanto *lex specialis*, non risulta colpito da dichiarazione di incostituzionalità né appare interessato da pronunce della Corte di Giustizia.

Nel merito, l'intermediario rilevava di avere già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile, ovvero i costi di incasso delle rate e le commissioni di gestione.

Il resistente si opponeva, infine, alla richiesta di pagamento delle spese legali, stante la facoltatività dell'assistenza tecnica dinanzi all'Arbitro.

L'intermediario chiedeva in sede di conclusioni al Collegio, in via preliminare, la sospensione del procedimento e, in caso contrario, il rigetto delle avverse domande.

In sede di repliche il ricorrente, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, reiterava tutte le richieste avanzate nel ricorso, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse.

Per quanto attiene alla richiesta di sospensione del procedimento per la remissione alla CGUE sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva n. 2008/48, invece, evidenziava che dalla documentazione prodotta da controparte non è dato individuare né se la fattispecie oggetto del giudizio sia identica o simile a quella in esame, né le ragioni che avrebbero indotto il giudice nazionale a richiedere l'intervento interpretativo della corte comunitaria. L'istante ribadiva l'utilizzabilità del criterio proporzionale per la determinazione delle somme da rimborsare, insistendo sulla condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.

Nelle controrepliche il convenuto evidenziava nuovamente il richiamo all'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo, ribadendo la richiesta di sospensione del procedimento in corso al fine di attendere l'esito del giudizio incardinato presso la CGUE.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte del costo relativo ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto della pensione, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

Il resistente ha chiesto preliminarmente la sospensione del procedimento in attesa delle determinazioni della CGUE, rappresentando di avere ottenuto, in un giudizio incardinato presso il Giudice di Pace di Palermo, il rinvio pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva UE 2008/48.

Si evidenzia, tuttavia, che le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione del procedimento, né si tratta di una litispendenza in senso tecnico, dal momento che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Ne deriva che la predetta eccezione non può trovare accoglimento.

Il resistente, inoltre, rileva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai costi di intermediazione, che sono stati addebitati al cliente in sede di stipula del contratto ma poi sono stati integralmente versati all'intermediario del credito, effettivo *accipiens* della somma.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, invece, le eventuali scelte organizzative dell'intermediario, che decida di avvalersi di una rete di agenti o mediatori, non devono ricadere sui clienti ed i relativi costi, riportati nei contratti di finanziamento, sono soggetti a riduzione ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB (in senso conforme, Collegio ABF Milano, n. 2083/2024; Collegio ABF Palermo, n. 3642/2024; Collegio ABF Napoli, n. 8698/2023; Collegio ABF Bari, n. 4878/2023). Ne consegue che anche tale eccezione preliminare deve essere respinta.

Il resistente sostiene, inoltre, che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-*bis* - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: "*All'istituto della cessione di*

quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Ne consegue, quindi, che la Corte Costituzionale ha fatto ricorso al canone dell'interpretazione conforme del diritto interno all'ordinamento comunitario, con conseguente applicazione della sentenza Lexitor al caso di specie (in senso conforme, ABF Napoli, n. 7202/2023 e n. 7242/2023).

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21), richiamata dall'intermediario convenuto la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (*ex plurimis*, ABF Napoli, n. 7428/2024).

Entrambe le predette eccezioni preliminari, quindi, devono essere anch'esse respinte.

Passando alla trattazione del merito, invece, il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: "*- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni"*.

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: "*L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti*

prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 48.

Parte ricorrente chiede la restituzione pro-quota delle commissioni di attivazione e di intermediazione, per un ammontare complessivo pari ad € 2.557,29.

L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, da cui si evincono i costi del credito, la quietanza liberatoria ed il conteggio estintivo.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Le spese di incasso rata e le commissioni di gestione, di natura c.d. *recurring*, sono state già rimborsate in sede di conteggio estintivo, per un ammontare pari, rispettivamente, ad € 133,92 ed € 180,00.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi e la descrizione contenuta nel contratto, invece, le commissioni di attivazione ed i costi di intermediazione sono di natura c.d. *up front*, trattandosi di attività preliminari alla stipula.

Ne consegue che parte ricorrente ha diritto alla restituzione - secondo il criterio della c.d. "curva degli interessi" - di € 493,59 a titolo di commissioni di attivazione e di € 1.139,06 per le commissioni di intermediazione, per un importo di € 1.632,65.

Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire al ricorrente la somma complessiva di € 1.633,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di pagamento delle spese legali per la difesa tecnica, stante la natura seriale del ricorso e la mancata presenza di questioni giuridiche complesse (in senso conforme, Collegio di Coordinamento ABF n. 3498/2012, n. 6174/2016 e n. 4580/2025).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.633,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE